

Domanda:

Come agente di Polizia provinciale, se nel corso di un sopralluogo trovo un'attività abusiva di gestione dei rifiuti, devo contestare l'omessa tenuta del registro di carico e scarico oppure no?

Risposta (a cura di Stefania Pallotta)

Sì. Anche chi esercita le operazioni di smaltimento e recupero in difetto della prescritta autorizzazione deve rispondere anche della violazione dell'art. 258, 2° comma del D.Lgs. n. 152/2006 (in tal senso, Cassazione civile, sez. II, 16 novembre 2006, n. 24432 e la conforme Cassazione civile, sez. I, 3 marzo 2006, n. 4710).

Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità sussiste il concorso di illeciti tra il reato di gestione di rifiuti non autorizzata previsto dall'art. 258, 2° comma del D.Lgs. n. 152/2006 e la violazione amministrativa di omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti sanzionata dall'art. 258, 2° comma del medesimo decreto, non ricorrendo tra le due disposizioni normative un rapporto di specialità. Infatti, raffrontando le due disposizioni sanzionatorie, non risulta che l'una disciplini un sottoinsieme dei casi contemplati dall'altra, rientrando nella discrezionalità del legislatore la qualificazione degli illeciti e la individuazione del relativo trattamento sanzionatorio (si veda, Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2003, n. 18811).

Pubblicato il 30 ottobre 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.